





REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 30/08/2017)



Provincia di Viterbo






Sommario

Art.1- OGGETTO E AMBITO DI AP PLICAZIONE	4
Art.2- OBIETTIVI DI QUALITA'	4
Art.3 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO	5
Art.4 - FRUIBILITA' URBANA E PU BBLICO TRANSITO	ε
Art.5 - DISCIPLINA DEL VERDE E I NTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLI CHE	ε
5.1 Aree verdi.	6
5.2 Aree scoperte pubbliche.	7
Art.6 - DECORO DEGLI SPAZI PUB BLICI O DI USO PUBBLICO	7
Art.7 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOG GETTI PRIVATI	8
7.1 Norme generali	8
7.2 Attrezzature esterne di car attere precario, arredi di pertinenza di esercizi commerciali	8
7.3 Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)	8
7.4 Arredi di bar ed esercizi di ristorazione.	8
7.5 Distributori di beni di cons umo	<u>c</u>
Art.8 - ELEMENTI DI ARREDO URB ANO, INTERVENTI DIVERSI, OPERE MINORI	<u>c</u>
8.1 Norme generali	9
8.2 Edicole, chioschi, pensiline, bacheche.	10
8.3 Distintivi urbani come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici	11
8.4 Disciplina per l'occupazion e di suolo pubblico con fioriere e con vasi ornam entali	11
8.5 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapedonali e dissuasori di so cartelli planimetrici informativi e dissuasori	
8.6 Panche e cestini portarifiuti	13
Art.9 – INSEGNE E MEZZI PUBBLI CITARI	13
9.1 Norme generali	13
9.2 Insegne e vetrofanie.	14
9.3 Segnali turistici e di territor io.	14
Art.10 – TOPONOMASTICA E SEGNALETICA	14
Art.11 – DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	15
Art.12 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (CONDIZIONATORI/CALDAIE MURALI) IN E STERNO	16
Art.13 – APPARECCHI DI RICEZION E DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITARE E	16









13.1 apparecchi di ricezione	16
13.2 Volumi tecnici.	17
13.3 Impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).	17
Art.14 - CANTIERI EDILI E ATTIVITA' DI TRASPORTO MATERIALI	18
Art.15 - MODALITA' DI CONFERIM ENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI	18
Art.16 - ATTIVITA' DI VOLANTINA GGIO	19
Art.17 - CONDUZIONE DI ANIMAL I	19
Art.18 - AZIONI PER IL CONTENIM ENTO DELLA NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBAI	NI 20
Art.19 - COSTA E FASCIA A MARE	20
Art.20 - CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO	21
Art.21 - VIGILANZA	21
Art.22 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTIN O	22
Art.23 - SANZIONI	22
Art.24 - DISPOSIZIONI FINALI	23



Provincia di Viterbo





Art.1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi co stituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurar e la tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano del Comune di Montalto di Castro, prevenendo gli illeciti che possono arrecare danni alle cose e pregiudiz i alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici, il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni.
- 2. Il presente regolamento preserva altresì l'immagine storico-culturale del paese, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini e delle Associazioni nel rispetto del principio dell a sussidiarietà.
- **3.** Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particola re attenzione alle aree pubbliche o comunque soggette a servitù di uso pubblico e, nel rispetto dei c orrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata ma comunque sottoposte alla pubblica vista.
- **4.** A tal fine e per una migli ore attuazione dello stesso, l'Amministrazione Comunale, s'impegna a promuovere e far attuare il Regolamento anche attraverso appositi incontri rivo lti ai cittadini per dare notizie ed informazioni in merito ai contenuti.

Art.2- OBIETTIVI DI QUALITA'

- 1. L'Amministrazione comuna le persegue direttamente il fine pubblico di tutelare e rendere qualitativamente migliore l'immagi ne del paese, preservandolo da fenomeni di degrado, sia ambientali che sociali, attraverso anche la realizzaz ione di interventi di riqualificazione urbana degli spazi pubblici o di uso pubblico, che contemplano tra gli altri:
- a) L'acquisto di elementi integrati di arredo urbano (fioriere, fontane, panchine, rastrelliere porta biciclette, cestini portarifiuti etc.) e relativa manutenzione;
- b) La pulitura il ripristino e la sostituzione dei manufatti imbrattati o danneggiati da soggetti terzi.
- 2. L'Amministrazione comunale persegue il fine comune di garantire un'imm agine complessivamente ordinata e decorosa di tutto il pa ese anche attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva dei proprietari, dei titolari di diritto reale o di godimento, nonché degli amministratori d elle aree di uso comune di immobili e/o delle aree prospici enti le pubbliche vie, che sono pertanto invitati a conseguire i seguenti obiettivi di qualità per il decoro urbano nell'interesse collettivo:
- a) Trattamento delle superfici degli edifici prospettanti la pubblica via, ev entualmente oggetto di graffiti e/o imbrattamento da parte di terzi, anche mediante utilizzo di materiali tras parenti atti ad impedire il tracciamento delle scritte e favori rne la pulizia;
- b) Messa in opera di sbarre/paletti lungo le strade di proprietà private ch e conducono alle aree agricole e boschive, al fine di preve nire il fenomeno di abbandono e deposito incontrollato di materiale di scarto e rifiuti;
- c) Adeguamento degli impiant i di condizionamento e di ricezione radiotelevisiva satellitare e terrestre a quanto prescritto negli artt.12 e 13 del presente regolamento;



Provincia di Viterbo





- d) Delimitazione degli spazi p ubblici occupati da esercizi commerciali prospe ttanti su strade o piazze con fioriere in materiale di pregio resistente agli agenti atmosferici e al ribaltamento, di colori omogenei e uniformi, appositamente abbellite c on arbusti, perenni o stagionali, adeguatament e curate, nel rispetto del Codice della strada e delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) Scelta degli arredi esterni degli esercizi commerciali (tavoli, sedie, tende/ ombrelloni, ombrelloni, dehors etc.) di tipologia e materiale omogeneo, e comunque in stile e colori coerenti con i caratteri architettonici del contesto edilizio. Nelle zone sottoposte a vincolo storico-paesa ggistico, di cui al D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali " o comunque classificate " centri storici " dallo strumento urbanistico, sono vietati i manufatti di arredo urbano di scarsa qualità materiale ed estetica o di colori sgargianti, abbaglianti e/o riportanti scritte pu bblicitarie diverse dalla titolarità dell'esercizio m edesimo.
- 3. Le disposizioni di cui al com ma 2 lett. d) e) divengono vincolanti per i nuovi esercizi commerciali aperti o subentrati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento: i n particolare, nelle aree sottoposte a vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 e all'interno dei centri storici, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico viene rilasciata dal competente Settore, previo parere del Ser vizio Urbanistica/Edilizia Privata, in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del presente regolamento.
- 4. Colui che effettua la posa su suolo pubblico dei manufatti di cui al comm a 2 lett. d), ancorché a mero scopo ornamentale, è altresì responsabile della loro costante manutenzione e pulizia, così come della relativa area data in concessione. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia da parte del soggetto respons abile, l'ente e/o società concessionaria del servizio di igiene urbana, previa diffida, provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
- **5.** All'ora di chiusura dell'eser cizio commerciale i tavoli, le sedie e gli ombrelloni facilmente amovibili devono essere ritirati all'interno de I medesimo oppure ordinatamente accatastati ed addossati all'esterno dell'edificio, senza creare intralcio al pubblico passaggio. Tale obbligo non si applica ai manufatti pesanti e di grandi dimensioni.
- **6.** Nel caso in cui i manufatti s iano posti in coincidenza di attività stagionali, i ndipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art.3 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO

- **1.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e/o regionali, nonché dei regolamenti comunali di igiene e di smaltimento rifiuti, a tutti i soggetti frequentatori di luoghi p ubblici è fatto divieto di:
- a) Imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l'arredo urbano, gli edifici pubblici e privati, le statue, i manufatti o la segnaletica, nonché i veicoli pubblici con scritte, disegni o graffiti o segni grafici di qualsiasi tipo, colore o dimensione, nonché danneggiarli e/o asportarli anche solo p arzialmente;
- b) Fare uso delle strutture, dei monumenti, degli arredi e degli elementi delle aree pubbliche in modo non conforme alla loro natura e destinazione;



Provincia di Viterbo





- c) Immergere all'interno di p ozzetti, caditoie, fontane, vasche e simili, e gettare o abbandonare qualsiasi tipo di oggetto (carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, che wingum, etc.) sul suolo pubblico;
- d) Calpestare o comunque dan neggiare la flora ed essere di molestia alla fauna.
- 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge n.94/2009 è fatto divieto vendere bombolette spray con vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni.

Art.4 - FRUIBILITA' URBAN A E PUBBLICO TRANSITO

- **1.** Per garantire le condizioni d i fruibilità pubblica del paese in condizioni di si curezza per le persone e le cose, è fatto divieto di:
- a. Collocare su finestre, balconi e similari vasi o altri oggetti non idoneamente ancorati o fissati con sistemi atti ad impedirne la caduta o il versamento delle acque da annaffiamento;
- b. Appoggiare e legare velocipedi e/o cicli e motocicli alle barriere di protezion e dei monumenti o altri elementi di arredo urbano o alla segnaletica e agli impianti stradali, o a qualsiasi altro elemento fisso sul suolo pubblico tale da recare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile;
- c. Sollevare ed aprire,anche parzialmente, caditoie, chiusini, botole, pozzi, c isterne le cui sponde o bocche non siano munite di idone i parapetti di chiusura o protezione atti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle person e.

Art.5 - DISCIPLINA DEL VE RDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

5.1 Aree verdi.

- **1.** Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.
- 2. Compatibilmente con l'est ensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per bicicl ette, cestini porta rifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini porta rifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igienic he, non sarà consentito accompagnare animali. Tale tipo di installazioni, come le nuove realizzazioni di aree a verde pubblico attrezzato, ricadenti all'interno del territorio comunale, sono soggette al rilascio del titolo a bilitativo previsto dalle norme di settore con esclusione degli interventi previsti di ordinaria manutenzione s ugli arredi esistenti.
- **3.** Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istru ttoria tecnica certificata



Provincia di Viterbo





dall'ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico. Gli alberi ab battuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei di specie preferibilmente autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale. Tali interventi, sono soggetti al rilascio del titolo ab ilitativo previsto dalle norme in materia.

5.2 Aree scoperte pubbliche.

- 1. Nelle aree pubbliche (piazze, strade, viali) è consentita la piantu mazione di alberature preferibilmente di specie autocton e o appartenenti alla flora tipica locale. Tale tipo di interventi sono comunque soggetti al rilascio di tit olo abilitativo previsto dalle norme in materia. I n caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andr anno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle albe rature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 0,60 mt. di raggio e comunque nel rispetto del regolamento in materia o di specific i progetti.
- **2.** Le alberature lungo i per corsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione d ei filari con altri della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie.
- **3.** Per ragioni di pubblica inco lumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione d ei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di gia rdini storici.

Art.6 - DECORO DEGLI SPAZ I PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- 1. Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto tr ansito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteor iche, evitando possibili ristagni.
- 2. In caso di rifacimento di pav imentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa di superamento delle barriere archite ttoniche, i materiali da utilizzare dovranno prioritariament e essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
- **3.** E' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì o bbligatoria la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o l'eventu ale rifacimento utilizzando i materiali connota tivi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
- 4. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombinature d ovranno adeguatamente inserirsi nel diseg no delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei la vori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e o ccupazione di suolo pubblico.



Provincia di Viterbo





5. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indi cazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle co ndizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Art.7 - OCCUPAZIONE DEGL I SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

7.1 Norme generali.

- 1. Tutte le occupazioni realizzate sui marciapiedi o spazi pedonali (soprattutto nei casi in cui sia previsto il posizionamento di fiorier e, espositori, cavalletti amovibili, ecc.) dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della strada, e no n dovranno essere di impedimento alla circolazione ped onale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20.
- **2.** L'occupazione di spazi pub blici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del servizio competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle fo rme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

7.2 Attrezzature esterne di carattere precario, arredi di pertinenza di eser cizi commerciali

1. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili i n sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazio ne anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica auto rizzazione supportata da documentazione tecnic a.

7.3 Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)

1. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pu bblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deteriorame nti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

7.4 Arredi di bar ed esercizi di ristorazione.

1. Nelle piazze e nelle zone pe donali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo pubblico a favore di bar ed esercizi di ristorazione. In questi luoghi è vietata l'occupazione di suolo con attre zzature espositive di negozi ed esercizi commerciali in genere. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per supe rficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occ upazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.



Provincia di Viterbo





- **2.** Tavoli, sedie, ombrelloni, fio riere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:
- a. i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale natural e quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato, poliuretano. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (come ad esempio, rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
- b. gli ombrelloni dovranno ave re struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli o mbrelloni, ad eccezione di quelle relative all'attività stessa;
- **3.** L'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi e vetrine, a delimitazione degli arredi esterni (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) sempre che non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della norm ativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto, effetto co tto, mosaico, legno, ferro o acciaio corten e do vranno avere requisiti di asportabilità. Le stesse non dovranno occupare una superficie maggiore di mq.0,30. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di man utenzione. Lungo i percorsi porticati le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi e specie ver di uguali fra loro;
- **4.** Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovran no essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupa zione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla p ercorribilità pedonale.
- **5.** Nel territorio del centro st orico l'ufficio competente che rilascia il parere di competenza, potrà esprimersi in deroga alle prescrizioni del presente articolo in occasione di pres entazione di progetti di particolare qualità estetica.

7.5 Distributori di beni di consu mo.

1. Non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e sigarette, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti in assenza della prescritta autorizzazione. E' comunque vietata l'installazione di sportelli bancomat o simili sulle facciate degli edifici vincolati e per quelli a cui il piano riconosce valore storico architettonico e testimoniale, e comunque previo nulla osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. Neg li altri edifici è vietata l'installazione a rilievo sulle facciate.

Art.8 - ELEMENTI DI ARRE DO URBANO, INTERVENTI DIVERSI, O PERE MINORI

8.1 Norme generali.

1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di el ementi che concorrono a definire l'immagin e del paese. La loro organizzazione dovrà sempre co nsiderare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando com e principio di base il



Provincia di Viterbo





conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro compl essivo dei luoghi. Si fa riferimento in particolare a:

Edicole, chioschi, pensiline e ogni altro elemento di tipo prefabbricato;

Distintivi urbani, come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici che per il I oro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere e fontanelle;

Impianti di segnaletica stradale n on pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori inst allazioni significative del quadro urbano;

Panche e cestini portarifiuti;

Volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;

Impianti ad energia solare (fotovolt aici e pannelli solari) da installare sulle coperture egli edifici;

Antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;

Apparecchi di climatizzazione;

Caldaie murali;

Verande, balconi, ballatoi, stenditoi;

Tutte le opere elencate nel pres ente paragrafo non devono alterare o turbar e il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro I e quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di es ecuzione.

8.2 Edicole, chioschi, pensiline, bacheche.

- L'installazione di edicole, ch ioschi, pensiline e bacheche è subordinata al rilascio di titolo abilitativo previsto dalle norme in materia, ne l rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti ad insediare edicole e chioschi s ono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessio ne di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti uffici. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinat o dal punto di vista paesaggistico.
- **2.** I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività. Non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la so sta di persone, che non siano il gestore o gli addetti.
- **3.** Le edicole, i chioschi con a ttività di somministrazione di alimenti e bevan de (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati, nel caso sia previsto l'allestime nto esterno con tavoli e



Provincia di Viterbo





sedie per la sosta di persone, di uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel ri spetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'igiene. Il disegno e la tipologia delle edicole devono ben inserirsi nel contesto urbano e non devono ess ere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. In linea generale no n è ammesso l'utilizzo ai manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando ferro, ghisa, rame, acciaio corten, legno e finiture nei colori bruniti o canna di f ucile. Per le bacheche è consentito l'inserimento di elementi decorativi.

8.3 Distintivi urbani come mon umenti, decorazioni, pitture murali e mosaici.

- **1.** Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo di distintivi urbani, monumenti, decorazioni, pi tture murali e mosaici di interesse storico, sono s ubordinati al rilascio del titolo abilitativo giuridico previsto dalle norme vigenti in materia.
- **2.** La nuova costruzione di mo numenti ecc. è prevista nei parchi e nelle aree a verde pubblico e negli spazi urbani pubblici. Il disegno dev e ben inserirsi nel contesto urbano e non devon o essere di interferenza prospettica con edifici di interesse a rchitettonico o monumentale.
- **3.** L'installazione di monumen ti ecc. è subordinata al rilascio del titolo abilitativ o comunale previsto nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolam ento di esecuzione.

8.4 Disciplina per l'occupazione di suolo pubblico con fioriere e con vasi or namentali

- 1. Il presente articolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere, dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli uffici compet enti e la concessione di suolo pubblico.
- **2.** Le fioriere ed i vasi ornam entali non devono interferire con la viabilità veicolare e non devono ostacolare i flussi pedonali; le esse nze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre o vetrine. In modo p articolare andranno osservati i seguenti criteri:
- a. non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, che non siano a traffico limitato;
- b. i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono esser e occupati per più di un terzo della larghezza, dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoni che e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedon ale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt. 1,20;
- c. le fioriere piantumate non d evono occultare la segnaletica stradale presente ;
- d. nel centro storico le fioriere ed i vasi ornamentali sono consentiti esclusivamente a parete nel caso in cui creano ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale;
- e. non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione d el traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.



Provincia di Viterbo





- **3.** Dovranno essere adottate soluzioni omogenee sia per le fioriere che p er l'impianto vegetale; l'unitarietà andrà realizzata per piazza o strada (o più strade) all'interno del centro storico, ed almeno per quartiere nel resto del territorio.
- **4.** L'installazione di fioriere e vasi ornamentali potrà essere autorizz ata unicamente dietro presentazione di un progetto unitario da parte di tutti i titolari di esercizi pubblici e attività commerciali e/o privati cittadini della medesima pia zza o strada (o più strade) del centro storico, e almeno del medesimo quartiere per quanto riguarda il res to del territorio.
- 5. Il progetto unitario dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dim ora.
- **6.** L'installazione di singole fio riere o vasi ornamentali è soggetta a comunicazi one al servizio comunale competente in materia di decoro urbano.
- **7.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche nell e differenti Zone urbane.
- **8.** In presenza di specifici vinc oli di legge occorre il preventivo nulla osta degli E nti interessati.
- **9.** In presenza di vincoli di tutela ambientale è necessario ottenere il pre ventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici competente per territorio.

8.5 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi e dissuasori.

- 1. I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto l'ambito del territorio comunale, nel rispetto dell'art.68 del Regolamento di esecuzione del codice della Strad a e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità de gli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di mt. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.
- 2. La loro sistemazione, ed ev entuali spostamenti, dovrà sempre tenere in con siderazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferim ento e raccolta rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticat i e il rispetto degli edifici di pregio storico architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare si stemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche".
- **3.** L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la per corribilità pedonale dei marciapiedi mantenendo la larghe zza minima di percorso di ml.1,20 0 solo per b revi tratti, di ml 0,90. Si dovrà evitare il posizionamento in c orrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in gen erale, al centro delle facciate.
- **4.** E' consentita l'installazione di transenne parapedonali e dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Rego lamento di Esecuzione. Sono consentiti unicam ente elementi in ghisa, ferro, acciaio inox o acciaio corte n, colonnine in materiale lapideo. Non è ammessa l'installazione di



Provincia di Viterbo





transenne e dissuasori con appos izione di messaggi pubblicitari. L'installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di u na proposta della tipologia di transenna o dissuasore, nonché dell'elenco e della documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata da gli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione di suolo, nel caso di installazioni pe r uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.

- 5. L'installazione di cartelli pla nimetrici informativi a servizio degli utenti è co nsentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto al rilascio della prevista autorizzazione di legge e regolata da apposita convenzione. E' consentito utilizza re strutture di supporto che potranno richia mare con inserti, alcuni elementi decorativi. I cartelli, dovranno avere caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente di inserimento: non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonom o; non potranno essere apposti in corrispondenza o prossim ità di edifici vincolati e tutelati ai sensi di legge.
- **6.** Non è ammessa l'esposizion e di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pu bblicitari.

8.6 Panche e cestini portarifiuti.

- 1. Panche e cestini porta rifiu ti possono essere collocati su tutto l'ambito del territorio comunale, nel rispetto del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazion e garantisce un flusso pedonale di ml. 1,20 o, so lo per brevi tratti, di ml. 0,90.
- 2. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in generale al centro delle facciate.
- 3. Nella scelta delle panche e cestini porta rifiuti dovranno essere utilizzati ma teriali quali ferro, ghisa, rame, acciaio corten, plastica riciclata, materiali lapidei e finiture nei colori bru niti o canna di fucile. Il disegno e la tipologia dei manufatt i devono ben inserirsi nel contesto urbano e mantenere caratteristiche omogenee per tipologia e colore. Non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico e monumentale.

Art.9 - INSEGNE E MEZZI P UBBLICITARI

9.1 Norme generali.

- L'apposizione di cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale così come quella delle insegne di esercizio commerciale e delle targhe professionali sono soggette ad approvazione di specifico progetto da parte del Servizio Urbanistica, nel rispetto delle Norme di Attuazione dei rispettivi ambiti del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'impos ta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del Regolamento edilizio.
- **2.** E' vietata l'apposizione di striscioni pubblicitari orizzontali sovrastanti la sed e stradale.



Provincia di Viterbo





9.2 Insegne e vetrofanie.

- Le insegne di esercizio, lu minose e non, dovranno prioritariamente assumere un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto bancario, e cc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di in segne a lettere scatolate, luminose e non, di altezza max. di cm 80, realizzate in materiali compatibili c on la valenza architettonica della facciata (ottone, bronzo, rame, acciaio corten, ecc.). Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti caratteri. L'illuminazione delle insegne non d otate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.
- 2. Non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino ringhiere, inferriate o ferri battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine, né è possibile apporre insegne alle catene dei portici. Son o ammesse insegne a bandiera non luminose che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia e carabinieri, purché siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni previste dal regolamento comunale vigente.
- **3.** E' consentita l'applicazione di scritte adesive, esposte nelle vetrine dei locali purché attinenti all'attività in essa esercitata e non s uperino, nel loro insieme la dimensione massima di 500 cmq.

9.3 Segnali turistici e di territorio.

1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art.134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di es ecuzione.

Art.10 - TOPONOMASTICA E SEGNALETICA

- 1. L'Amministrazione Comunal e può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
- a. Targhe contenenti le indicaz ioni dei nomi assegnati alle aree Pubbliche;
- b. Piastrine e i capisaldi per in dicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc;
- c. Mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione, e per i servizi di trasporto pubblico;
- d. Sostegni per i cavi conduttori elettrici;
- e. Impianti di videosorveglianz a;
- **2.** Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alc un modo essere sottratti alla pubblica vista e dovranno essere realizzati preferibilmente in materiale lapideo e comunque sulla scorta di un progetto unitario.



Provincia di Viterbo





- **3.** I cartelli per segnalazioni st radali, le targhe relative ai pubblici servizi, i carte lli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno, per quanto possibile, interessare diretta mente i prospetti delle costruzioni.
- **4.** L'installazione di quanto so pra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Do vrà pertanto essere sollevata di almeno mt 2,10 dal suolo pubblico.
- 5. Il proprietario, prima di inizi are, qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avvis o al Sindaco o all'Ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.
- **6.** La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
- **7.** Gli indicatori e gli apparec chi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltan to qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente e previa au torizzazione, se dovuta, della Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici.

Art.11 - DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

- 1. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento delle aree private ad uso comune, esterne ai fabbricati e visibili dalla pubblica via, sono tenuti a mantenerle in buono stato di ordine, decoro e pulizia, evitando il deposito nelle stesse di apparecchiature e/o attrezzature di vario genere in cattivo stato di manutenzione e/o comunque, il rel ativo stoccaggio per periodi superiori a quelli str ettamente necessari allo smaltimento.
- **2.** Le aree di cui sopra devon o essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto putrescibile e no n, tali da comportare la proliferazione di animali che possono apportare inconvenienti igienico sanitari.
- **3.** Gli spazi prospettanti e/o prospicienti il suolo pubblico, ed in particolare gli spazi antistanti esercizi commerciali, pubblici esercizi o luo ghi comunque frequentati dal pubblico, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali spazi sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, ancorché apportati da terzi estranei.
- **4.** Qualunque soggetto proceda con lo spazzamento e/o lavaggio dei marciapiedi e/o dei porticati fronte stanti le proprie residenze o attività deve utilizzare modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati nei pozzetti stradali.
- 5. I proprietari e/o i titolari d i diritti reali di godimento di fabbricati prospicienti la pubblica via o, comunque, dalla stessa visibili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle superfici esterne fatte oggetto di imbrattamento ancorché da parte di terzi.
- **6.** Nel caso particolare in cui le scritte rechino contenuti offensivi o discrimin anti delle libertà razziali, etniche, culturali, religiose, o com unque tali per cui venga disposto, da parte dell'Autorità di Pubblica



Provincia di Viterbo





sicurezza, un pronto intervento di rimozione, l'Amministrazione comunale proce derà nell'immediato, ad adottare le più opportune misur e provvisionali occultando tali scritte, riservandosi, con successivo provvedimento, di ordinare alla proprietà di provvedere alla relativa pulizia secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art.12 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (CONDIZIONATORI/CALDAIE MURALI) IN ESTERNO

- 1. All'interno del centro storico sono vietate le installazioni di unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensa nti compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti spazi di verde pubblico. L'installazione po trà essere effettuata nei cavedi e nelle porzioni delle coper ture non visibili dalla strada pubblica o non pro spettanti spazi pubblici, previa autorizzazione degli enti pre posti.
- 2. Sempre nell'ambito del centro storico è vietata l'installazione di caldaie mur ali sui fronti degli edifici e sulle falde delle coperture diretta mente prospicienti gli spazi pubblici ancorché sc hermate da pannellature e setti murari. L'installazione di caldaie murali sugli altri fronti degli edifici è con sentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o arc hitettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascher ati con pannelli o griglie del colore della facciata.
- **3.** Sui prospetti principali, posteriori e nelle corti interne dei fabbricati del Centro Storico, è comunque ammessa l'installazione di unità esterne esclusivamente all'interno delle bucature esistenti, purché opportunamente mascherate. E' p ure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o mimetizzandole l'impatto visivo, pr evia autorizzazione degli enti preposti.
- **4.** Gli impianti di condizionamento/riscaldamento esistenti all'interno dell'am bito del Centro Storico e non conformi al presente regolam ento, dovranno adeguarsi, non appena l'unità immobiliare o l'intero edificio, saranno sottoposti ad intervento edilizio (ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo).

Art.13 – APPARECCHI DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEV ISIVO TERRESTRE E SATELLITARE E IMPIANTI TECNOLOGICI

13.1 apparecchi di ricezione

- 1. In attuazione a quanto dis posto dall'art. 3 comma 13 della legge 249/19 97, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di installazione delle antenne paraboliche satellitari conciliando la libertà d'informazione dei singoli cittadini con l'interesse pubblico di tutela dell'immagine decorosa e ordinata del paese.
- 2. Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di un fabbricato costituito da più unità immobiliari, è obbligatoria la centralizzazione degli impianti per la ricezione dei segnali TV terrestre e satellitare, ovvero, nel caso in cui non se ne preveda l'immediata installazione, la sola predisposizi one centralizzata di detti impianti (intesa come l'insieme di opere impiantistiche che consentano in futuro l'istallazione senza ulteriori e rilevanti interv enti edilizi).



Provincia di Viterbo





- **3.** Nel caso di ristrutturazion e edilizia e restauro o risanamento conservativo di una singola unità immobiliare facente parte di un fabbricato costituito da più unità immobiliari non soggette invece a ristrutturazione complessiva, è ob bligatoria la sola predisposizione impiantistica alla centralizzazione per l'unità di competenza.
- **4.** Sono vietate le installazio ni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli e difici.
- **5.** Gli apparati di ricezione radiotelevisiva dovranno essere collocati sulla copertura degli edifici, possibilmente sul lato opposto alla pubblica via, in modo che non risultino visibili dal piano strada. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, gli apparati devono essere pos izionati ad una distanza dal filo di gronda, o dal parapetto d el terrazzo di copertura, tale da renderli non visib ili dal piano strada.
- **6.** Gli apparati di ricezione de vono essere delle minori dimensioni possibili, compatibilmente con le necessità di ricezione, e preferibilmente con una colorazione capace di mimet izzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate, fi ssate in modo sicuro, e, ove necessario, controventate. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è c onsentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che n on risultino visibili, ovvero che siano adeguatame nte mimetizzati.

13.2 Volumi tecnici.

- 1. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici se rvizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza de I traffico meccanico e il movimento dei pedoni.
- 2. Tali impianti se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o nicchie o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno ml 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate o occultati con portelle o griglie di ferro, rame, acciaio corten e finiture nei colori bruniti o canna di fucile, se coerenti con la composizione della facciata.

13.3 Impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).

- **1.** Per quanto riguarda gli im pianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) si introduce il principio che insieme agli aspetti di tutela si deve valutare anche l'interesse pubblic o generato dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione dell'inquinamento.
- **2.** Gli impianti ad energia sola re sono ammessi su tutti gli edifici, fatte salve norme specifiche sovra ordinate. Per gli edifici ai quali il pi ano riconosce valore storico architettonico e testimoniale, l'installazione di impianti ad energia solare è ammissibile previo ottenimento di specific o N.O. da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. compe tente ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42 e s .m.i.
- 3. Nel centro storico e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici e, ferma restando la necessità dell'autorizzazione paesaggistica ed ambientale, i pannelli solari termici e/o fo tovoltaici installati sulle



Provincia di Viterbo





coperture inclinate debbano essere posizionati in parallelo con la falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti in modo che l'impatto visivo sia assimilabile ai lucernari. Al fine di mimetizzare l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile. Non è con sentita l'installazione di serbatoi di accumul o che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.

- **4.** Nel caso di edifici con cop ertura piana, i pannelli solari termici e fotovolt aici e i loro componenti potranno essere installati con inc linazione ritenuta ottimale, curandone comun que l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano strada le sottostante, evitando ombreggiamento tra di essi se dispo sti su più file.
- **5.** L'installazione ed il collocamento di pannelli solari o fotovoltaici è ammessa, entro i limiti sopra elencati, previo nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.
- **6.** Il collocamento di pannelli fotovoltaici, non in falda, all'interno di corti, co rtili, giardini, aree verdi private è soggetto al rilascio del tit olo abilitativo previsto dalle norme. Le strutture di supporto dovranno essere realizzate in ferro, ghisa, o le gno. Tali manufatti non potranno sporgere oltre il limite superiore della recinzione, non dovranno essere visibili dalla pubblica via.

Art.14 - CANTIERI EDILI E ATTIVITA' DI TRASPORTO MATERIALI

- 1. Chiunque occupi con canti eri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblic o è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da materiali di scarto e/o rifiuti di qualsiasi titolo, nonché a ricostituire il manto stradale eventualmente danneggiato e a farsi carico anche della pulitura delle strade pu bbliche adiacenti.
- 2. Chiunque effettui operazion i di carico e scarico di merci e materiali, lascian do sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi g enere, deve provvedere, ad operazioni ultima te, alla pulizia dell'area medesima.
- **3.** Il trasporto di qualsiasi mat eriale di facile dispersione (terra, detriti, sostan ze in polvere etc.) deve essere effettuato con automezzi ad eguatamente coperti.
- **4.** In caso di inosservanza, il t rasportatore e il committente della merce devo no provvedere a propria cura e spese alla suddetta pulizia.
- 5. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'Ente e/o società concessionaria del servizio di nettezza urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del sog getto responsabile.

Art.15 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI

1. Ad integrazione e migliore specificazione del Regolamento del Servizio di igiene urbana vigente, si prevede l'osservanza delle seguenti disposizioni:



Provincia di Viterbo





- a. E' vietato abbandonare rifiu ti su terreni e aree pubbliche che non siano spe cificatamente destinati a tale scopo. Integra la fattispecie dell'abbandono di rifiuti anche il deposito di materiale nelle aree immediatamente adiacenti ai contenitori dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.
- b. Nel caso di interventi di riqualificazione viaria, di nuovi Piani Integrati di Intervento, Piani di recupero, lottizzazione, etc. e/o n ell'ambito di opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per posizionare i contenitori dei rifiuti, opportunamente adattati al contesto u rbano.
- c. E' vietato conferire mate riali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati; il relativo recupero/smaltimen to deve avvenire presso impianti autorizzati.

Art.16 - ATTIVITA' DI VOL ANTINAGGIO

- 1. Al fine di mantenere l'ordi ne e la pulizia del suolo urbano, è in linea gen erale vietato distribuire manifesti e volantini a mano mediante l'utilizzo di tavolini o altre attrezzature, n onché con l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta su area pubblica, tali da riversarsi inevitabilme nte a terra. L'attività di distribuzione di volantini a caratte re elettorale, politico, sindacale o comunque esposti in occasione di campagne di sensibilizzazione, man ifestazioni o altri eventi deve essere espressamente e preventivamente comunicata all'Amministrazione co munale, avendo cura di definire periodo e luogo di distribuzione.
- **2.** Le sanzioni per le violazio ni delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico del responsabile dell'illecito.

Art.17 - CONDUZIONE DI A NIMALI

- 1. Coloro che conducono ani mali sul suolo pubblico o di uso pubblico devon o adottare ogni cautela per evitare che sporchino il mede simo, munendosi a tal fine di adeguata attre zzatura per l'immediata raccolta e rimozione dei relativi escrementi. I sacchetti per la raccolta del le feci devono essere opportunamente chiusi per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di es alazioni maleodoranti e conferiti negli appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni di animali. Ladd ove nell'area interessata non fossero ancora stati installat i dall'amministrazione contenitori specifici gli stessi potranno essere conferiti nei contenitori per la racco lta dei rifiuti solidi urbani. La raccolta è obbliga toria su tutte le aree del territorio comunale, compresi parc hi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi d estinati ai cani, al fine di rispettare il benessere fisico e sociale dei cittadini e migliorare la convivenza fra uo mo-animale. La presente disposizione non trova applicazione per i soggetti non vedenti con cani guida.
- 2. I proprietari e i detentori dei cani hanno altresì l'obbligo di manten ere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani in condizioni igieniche corrette. A tale sco po, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori e inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.
- **3.** Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, gli a nimali devono essere opportunamente tenuti in custodia, mediante guinzaglio, o altro idoneo sistem a, e qualora gli stessi possano arrecare danni, disturbo, o comunque spavento, deve essere fatto ricorso ad eventuali museruole o gabbie, fatta salva in ogni caso l'ob bligatorietà delle stesse nei casi espressamente previsti da disposizioni



Provincia di Viterbo





normative di ordine superiore. So no esclusi dalle presenti disposizioni i cani di accompagnamento ad ipovedenti e quelli in dotazione alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco etc.

4. E' altresì vietato lasciare ab beverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Art.18 - AZIONI PER IL CON TENIMENTO DELLA NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI

- 1. Negli edifici che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di perm ettere l'insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfrat ti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc.) è necessario oc cludere l'accesso ai siti al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.
- 2. La predetta occlusione deve essere realizzata nel rispetto delle car atteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie, finestre o vetri oppure mediante l'utilizzo di reti metallich e o di materiale plastico. L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm. Nel caso si verificasse la presenza di altre specie ornitiche che utilizzano lo stesso rifugio per la ni dificazione o lo svernamento, si deve garantire u n foro sulla parte bassa dell'occlusione della dimensione di 5 x 3 cm. Dove fossero già presenti colonie di c olombi urbani, prima di procedere alla muratura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involo prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.
- 3. Negli edifici ove è documen tata la presenza di piccioni su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli o qualunque aggetto esterno è nece ssario provvedere all'installazione di dissuasori idonei preferibilmente perpendicolari alla base e con pu nte arrotondate, procedendo anche alla rimozione di escrementi dagli edifici di pertinenza, nonché pro vvedere a successivi e accurati interventi d i pulizia ed eventuale disinfestazione.
- **4.** E' fatto divieto, in tutti i lu oghi pubblici, di somministrare qualunque tip o di alimento ad uccelli selvatici e in particolare a colombi u rbani presenti allo stato libero sul territorio comunale.

Art.19 - COSTA E FASCIA A MARE

- 1. La costa e la fascia di mare antistante rappresentano l'essenza stessa del paese: la deturpazione della costa e l'inquinamento del m are equivalgono alla perdita dell'identità storica, culturale e ambientale. Salvaguardia e promozione sono pe rtanto non solo le finalità principali ma anche gli strumenti irrinunciabili per uno sviluppo equilibrato e comp atibile.
- 2. I tratti di costa naturale c on contatto diretto con il mare vanno salvagu ardati e riqualificati con interventi di eliminazione di elementi di inquinamento (baracche abusive, scaric hi di rifiuti solidi e di liquami, depositi, impianti in disu so, cartelli ed insegne sovradimensioni, ecc.) nonché con la pulizia e ripascimento delle spiagge. La manutenzione e il controllo continuo sono esercitat i dal Comune e possono essere affidati ai concessionari del suolo demaniale. Sono consentite solo le at tività della balneazione,



Provincia di Viterbo





dell'attracco temporaneo di natan ti o della elioterapia nei tratti consentiti dall'Autorità demaniale. E' consentita la realizzazione di strut ture esclusivamente con elementi smontabili p er l'attività balneare nel solo periodo estivo (passerelle, chioschi, pontili mobili) nonché le attività temp oranee di spettacolo e tempo libero, sulla base di un p rogetto unitario di compatibilità ambientale che garantisca l'assoluta salvaguardia dei luoghi.

- **3.** Nella fascia di mare è vi etato realizzare e impiantare strutture di qui alsiasi natura anche se temporanee, tranne quelle istituite dagli Enti Pubblici preposti alla sicurezza, al controllo ed alla vigilanza o a quelle temporanee per le analisi del mare a cura di istituti universitari o di ricerci a pubblici. E' consentito l'ancoraggio temporaneo a corpi non fissi, la balneazione e la pesca secondo le vigenti normative o disposizioni di settore. Sono vietati gli scarichi a mare di materiale solido e di liquami di qualsiasi genere.
- **4.** Nelle adiacenze della fascia costiera e negli accessi al mare, al fine di consentire la libera fruizione dei cittadini e nell'intento di attu are il concetto della balneazione per tutti, è fatto divieto assoluto di chiudere i passaggi con dissuasori, impedimenti strutturali, cancelli e muri.

Art.20 - CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO

- 1. Al fine di promuovere nella cittadinanza la cultura del decoro urbano e a gevolare gli interventi di cura e di miglioramento dell'immagine del paese anche da parte di privati, l'Am ministrazione comunale, previa deliberazione di giunta comunale di indirizzo, potrà erogare contributi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al prese nte regolamento mediante istituzione nel proprio bilancio di apposito capitolo di spesa "Contributi per il d ecoro urbano".
- 2. Il contributo potrà essere c orrisposto nella misura del 10% delle spese sostenute nel corso dell'anno solare precedente, e comunque e ntro il limite massimo di euro 250,00 per singolo immobile/attività commerciale, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- **3.** Non sono ammesse ad asse gnazione di contributi più domande corrispond enti ad una singola unità immobiliare o esercizio commerciale, indipendentemente dalla pluralità di quota di proprietà dello stesso e/o alla pluralità di interventi.

Art.21 - VIGILANZA

- 1. Sono istituzionalmente dep utati a compiere servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, anche a vvalendosi della società concessionaria del servizio di nettezza urbana:
- a. Il Corpo di Polizia Locale;
- b. Gli Ufficiali e gli Agenti di P. G. delle forze di Polizia di Stato;
- c. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale;
- d. I Vigili ecologici.
- **2.** Al fine di contribuire alla t utela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urb ano, i cittadini possono segnalare eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento mediante:



Provincia di Viterbo





- a. posta indirizzata al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, piazza G.Matteotti n.11, 01014 Montalto di Castro;
- b. telefonando al numero tele fonico appositamente indicato sul sito internet dell'amministrazione;
- **3.** I cittadini potranno altresì u tilizzare le piattaforme informatiche on-line alle quali l'amministrazione valuterà di aderire al fine di garantire la massima tempestività nel raccoglimento delle segnalazioni e nella presa in carico delle stesse

Art.22 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- 1. I procedimenti amministrativi avviati per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica sono dis ciplinati dalla Legge n. 689/81 e successive modif iche ed integrazioni.
- **2.** Fatta salva l'applicazione d elle sanzioni amministrative di cui all'art.23, ai trasgressori è comunque fatto obbligo di provvedere, a prop ria cura e spese, alla pulitura, al ripristino e, ov e necessario, alla totale sostituzione dei manufatti imbrattati e/o danneggiati, secondo le disposizioni e d i tempi che verranno impartiti dall'Amministrazione com unale con apposito provvedimento. In caso d'inerzia provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale addebitando le relative spese al responsabile della viol azione.
- **3.** Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi di proprietà comunale, il trasgressore è tenuto anche al risa rcimento dei danni arrecati.
- 4. Nell'ipotesi di cui ai comm i precedenti, qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino o la stessa non sia di immediata attuabilità, il r esponsabile del servizio competente emetterà apposito provvedimento, ordinando l'esecuzione dei necessari interventi ed assegnando un termine per l'adempimento. Con il medesimo provvedimento verrà dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio nel caso in c ui l'interessato non vi provveda nel termine asse gnato. L'intervento in via sostitutiva verrà disposto con addeb ito diretto a carico dell'inadempiente.

Art.23 - SANZIONI

- 1. Salvo che il fatto non co stituisca reato, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi sp eciali e/o regolamenti, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'applic azione delle seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria, in funzione della gravità del comportamento e del danno arrecato, secondo le modalità della legge n. 689/1981.
- 2. L'entità delle sanzioni determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bi s del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dalla legge 689/81 è così fissata:

Articoli	Oggetto	Sanzion	San zion	Pagamento in
		е	е	misura ridotta
		minima	massima	entro 60 giorni
2 cc. 3, 4, 5, 6	Obiettivi di qualità	50,00	300,000	100,00
3 c. 1 lett. a)	Comportamenti contrari al decoro urbano	80,00	500,00	160,00



Provincia di Viterbo





3 c. 1 lett. a)	Comportamenti contrari al decoro urbano (che determino insozzamento su pubblica via)	500,00	2.000,00	666,67
3 c. 1 lett. b), c), d)	Comportamenti contrari al decoro urbano	50,00	300 ,00	100,00
3 c. 2	Comportamenti contri al decoro urbano	200,00	1.000,00	300,00
11 cc. 1, 5	Decoro dei fabb ricati ed aree attigue	80,00	500,00	160,00
11 cc. 2, 3, 4	Decoro dei fabb ricati ed aree attigue	50,00	300,000	100,00
12	Impianti di con dizionamento	80,00	500,00	160,00
13	Apparecchi di ricezione satellitare	80,00	500,00	160,00
14	Cantieri edili e trasporto materiali	80,00	500,00	160,00
15 c. 1 lett. c)	Modalità di conferimento rifiuti solidi urbani non ingombranti	300,00	3.000,00	600,00
16	Attività di volan tinaggio	25,00	150 ,00	50,00
17	Conduzione di animali	25,00	150 ,00	50,00
18	Azioni per il co ntenimento della nidificazione e della sosta dei colombi urbani	50,00	300 ,00	100,00
22	Mancato adempimento entro termini	25,00	150 ,00	50,00

Per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti si richiama l'articolo 255 del D. Lgs. n. 152/2006.

- 3. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagam ento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopracitato art. 16 della legge n. 689/81, la sanzione sarà dete rminata dal competente Dirigente in relazione alla gravità d ella violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. 689/81 e nel rispetto dei limiti mini mi e massimi sopraindicati.
- **4.** I proventi delle somme risc osse saranno iscritti ad uno specifico capitolo di entrata e destinati per al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento, o per finan ziare i rimborsi a fondo perduto di cui all'art. 20 o per campagne di sensibilizzazione per l'educazione civica ed il decoro urbano.
- **5.** Nei casi previsti dall'art. 20 della L.689/1981 si applica la sanzione a ccessoria della confisca amministrativa delle eventuali attrezzature utilizzate per commettere le violazio ni indicate nel presente Regolamento.

Art.24 - DISPOSIZIONI FINA LI

- 1. Per quanto concerne i com portamenti, gli interventi o attività che riguardan o il patrimonio vegetale comunale, pubblico o privato, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolam ento su verde pubblico vigente, fermo restando che per gli interventi su giardini storici e/o alberi monu mentali, va acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente.
- **2.** Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi deca dute tutte le norme dei regolamenti comunali, nonché quelle contenute in precedenti ordinanze comunali con esso incompatibili e/o in contrasto.



Provincia di Viterbo





- **3.** Per quanto concerne la pulizia ed il decoro delle aree mercato e di quelle occupate da manifestazioni e spettacoli itineran ti, si rimanda integralmente alle vigenti dispo sizioni del Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.
- **4.** Per quanto concerne le dis posizioni transitorie e nello specifico tutti gli o ggetti e gli elementi di facciata (architettonici, decorativi, tecnologici e l'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo) con l'entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi, an che se non conformi a quanto indicato nel regolamento st esso, purché a suo tempo espressamente autorizzati.
- **5.** Tutti gli elementi di arredo, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, a pplicando le norme del presente regolamento qualora verrà presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo globale della facciata.
- **6.** Il Presente Regolamento d opo l'approvazione da parte del Consiglio comu nale, entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.